



Comune di Sinnai

Città Metropolitana di Cagliari

***Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa
Edilizia privata e SUAPE, Protezione Civile***

Sinnai, _____

Spett.le

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RIESAME DELLE SCHEDE DI INTERVENTO DELLO STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO COMUNALE E DELLA VARIANTE GENERALE AL PAI PARTE FRANA, RICOGNIZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO, ALLUVIONE E FRANA, E PREDISPOSIZIONE INTERVENTI DA REALIZZARE A SINNAI E FRAZIONI A MARE

CUP J63C26000270002

CIG

LETTERA COMMERCIALE DI INCARICO N. _____

PREMESSO CHE

- Il Comune di Sinnai intende procedere alla realizzazione del servizio specificato in oggetto;
- Con determina n. ____ del __/__/____ si è proceduto al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 (di seguito "codice").

TUTTO CIÒ PREMESSO, sono riportate di seguito le condizioni contrattuali relative all'incarico in oggetto:

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice, norme generali applicabili.

1. La Stazione Appaltante è il Comune di Sinnai, con sede nel Parco delle Rimembranze a Sinnai. La presente Lettera Commerciale regola i rapporti tra il Comune di Sinnai (di seguito denominato Stazione Appaltante) e il _____, che è risultato aggiudicatario della procedura selettiva avente ad oggetto l'affidamento in epigrafe.
2. Le modalità di esecuzione del presente appalto sono regolate dalle disposizioni di cui alla presente Lettera Commerciale, dalla Lettera di invito che si richiamano integralmente seppur non allegati materialmente alla presente. Lo svolgimento di tutte le prestazioni dovrà essere conforme al Decreto legislativo n. 36/2023, al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Codice civile e dalle altre norme applicabili per le parti non regolate dagli atti normativi sopra richiamati, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'esecuzione del servizio di riesame delle schede di intervento dello Studio di assetto idrogeologico comunale e della Variante generale al PAI parte frana e ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio, alluvione e frana, e relativo riordino del quadro conoscitivo, con predisposizione di uno scenario organico degli interventi da realizzare a Sinnai e frazioni a mare.

Art. 3 Prestazioni professionali e servizi

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

- riesame delle schede di intervento dello Studio di assetto idrogeologico comunale e della Variante generale al PAI parte frana, verifica della corrispondenza con le aree critiche individuate, verifica della completezza delle informazioni contenute nelle schede, integrazione e redazione di nuove schede di intervento;
- ricognizione sulle mappe e con eventuali sopralluoghi delle aree urbane ed extraurbane che presentano criticità sulla base della zonazione della pericolosità idraulica e da frana vigente;
- individuazione di una scala di priorità di intervento per la messa in sicurezza del territorio comunale;
- redazione di uno studio di fattibilità, che contempli almeno due alternative di intervento per un tratto in dissesto della strada comunale per Santu Bartzolu, con redazione di elaborati tecnici progettuali, indicazione degli adempimenti tecnici e burocratici e quantificazione economica delle soluzioni di intervento;
- redazione di uno studio di fattibilità, che contempli almeno due alternative di intervento per un tratto in dissesto del retrospiaggia di Genna 'e Mari a Torre delle Stelle, con redazione di elaborati tecnici progettuali, indicazione degli adempimenti tecnici e burocratici e quantificazione economica delle soluzioni di intervento;
- redazione di uno studio di fattibilità, che contempli almeno due alternative di intervento per la vecchia cava di via Soleminis,
- Partecipazione agli incontri con i soggetti istituzionali, alle commissioni consiliari permanenti e alle sedute del Consiglio Comunale.
- Supporto per l'esame delle osservazioni sia della cittadinanza, sia degli enti (formulazione di pareri scritti in sede di istruttoria da parte degli uffici);
- recepimento dei pareri e delle osservazioni pervenute, richiesti dagli enti coinvolti e necessari per giungere alla definitiva approvazione dello studio.
- Produzione degli elaborati cartografici - Gli elaborati cartografici verranno effettuati sulla base della più aggiornata cartografia e documentazione aereofotografica e verranno restituite come dato vettoriale ".shp".

Tutte le attività oggetto di appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con piena e incondizionata osservanza nel contratto di appalto dei patti e delle condizioni del presente Capitolato, e secondo le disposizioni che verranno impartite dal R.U.P.

Art. 4 Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera commerciale l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate ai precedenti articoli, così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

È a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimo.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

Il Professionista è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Art. 5 - Tempi contrattuali e modalità di consegna

L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e si considererà concluso all'approvazione del Piano da parte del Consiglio Comunale.

Tempi di esecuzione del servizio: 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto.

Art. 6 Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento all'art. 6 del Decreto Del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Si applica, sugli onorari tabellari, la riduzione del _____% così come offerto dall'incaricato.

A detti compensi si dovrà aggiungere l'I.V.A. in vigore.

I compensi sono perciò determinati in € _____, € _____ per cassa al _____ e € _____ per IVA nella misura di legge (22%) per un importo lordo onnicomprensivo pari a € _____

Art. 7 - Emissione fatture e pagamenti

L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo a base d'asta, a tale importo sarà aggiunta l'I.V.A. e gli eventuali oneri previdenziali e assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.

Il Servizio è finanziato con fondi regionali.

I compensi spettanti al professionista per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente sono liquidati con le modalità previste nelle disposizioni seguenti e vengono, in ogni caso, raggugliati, anche in diminuzione, alle prestazioni effettivamente rese riferite alle istruttorie definite.

Il rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista incaricato è compreso negli importi concordati ed è onnicomprensivo.

Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. dalle scadenze indicate, su presentazione delle note pro-forma; le relative fatture saranno emesse all'esecuzione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Qualora il pagamento dell'incarico professionale, anche parziale, non sia effettuato entro i termini del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

Qualora il pagamento dell'incarico professionale, anche parziale, non sia effettuato entro i termini del presente contratto, spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di 7 punti percentuali.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, l'operatore economico potrà chiedere, a titolo di anticipazione, il pagamento nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nei limiti delle disponibilità del quadro economico, all'avvio dell'esecuzione del contratto; tale anticipazione gli verrà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali. Sull'importo di ogni successivo certificato di pagamento sarà operata una trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Il pagamento è comunque naturalmente vincolato all'accertamento da parte della S.A. dell'effettiva esecuzione e regolarità delle prestazioni effettuate, oltre all'acquisizione del Documento unico di Regolarità Contributiva e fiscale.

Le fatture, ai sensi del D.L. 24.04.2014 n. 66 (convertito in Legge 23.06.2014 n. 89), dovranno essere emessa solo ed esclusivamente in formato elettronico ed intestate al Comune di Sinnai, codice IPA 0C006G.

Art. 8 - Revisione dei prezzi

La presente clausola di revisione prezzi si attiva al verificarsi di una variazione del costo del servizio — in aumento o in diminuzione — superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La revisione opera nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire alla data in cui la variazione si verifica.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi pubblicati dall'ISTAT, ovvero, ove disponibili per lo specifico settore di riferimento, gli indici disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b), e comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023. Gli indici sono pubblicati sul portale istituzionale ISTAT (www.istat.it).

La richiesta di revisione prezzi deve essere avanzata dalla parte interessata mediante comunicazione scritta al R.U.P., corredata della documentazione comprovante la variazione e il relativo calcolo. Il R.U.P. provvede alla verifica e, in caso di accertata spettanza, emette il relativo certificato di pagamento integrativo. La revisione non comporta modifica della struttura o della natura del contratto.

Fermo restando quanto sopra, le parti possono concordare in sede contrattuale, ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo. In tal caso, gli importi riconosciuti in forza di tali meccanismi non rilevano ai fini del calcolo della variazione del 5% di cui al comma precedente.

Art. 9 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
- qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3
- l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, L. cit., la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art. 3 cit. sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Al fine di assicurare il rispetto delle norme suindicate, alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato.

Art. 10 - Obblighi del professionista

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali delle verifiche, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Art. 11 - Impegni del committente

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Art. 12 Sospensione e ripresa del servizio - proroghe

Nel caso in cui circostanze speciali, o esigenze della S.A., ed in ogni caso non dipendenti da fatti addebitabili all'aggiudicatario, impediscano temporaneamente l'efficace prosecuzione del servizio, la S.A. ne disporrà la sospensione e, quando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con l'aggiudicatario.

Nel verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Nel verbale di ripresa sarà stabilito il rimanente tempo utile residuo e la nuova data di ultimazione.

L'aggiudicatario, qualora per causa ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini contrattuali, può chiedere con domanda motivata e documentata una proroga ai termini contrattuali che, se riconosciuta giustificata, è concessa dalla S.A., purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini contrattuali.

Nessun compenso, risarcimento o indennizzo in genere sarà riconosciuto dalla Ditta appaltatrice per fatti comunque connessi alla maggior durata del servizio, causata dall'eventuale concessione della proroga.

Art. 13 - Responsabilità

L'affidatario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati all'amministrazione comunale e a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi.

All'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare il Comune di Sinnai da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Art. 15 - Informazioni, riservatezza e trattamento dei dati

Fatto salvo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera commerciale, i dati, le notizie e tutto ciò di cui il soggetto incaricato verrà a conoscenza in relazione al servizio non dovrà essere divulgato in alcun modo intendendosi sottoposto a segreto professionale, nonché alla legge 196/2003 e al Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. L'utilizzo delle informazioni si intende limitato alle attività strettamente necessarie ai fini della presente lettera.

I dati forniti dall'aggiudicatario in occasione della partecipazione alla presente gara saranno conservati presso la sede dell'Amministrazione Comunale per finalità di gestione della gara e saranno trattenuti per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.

Art. 16 - Penalità

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'incarico, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. 36/2023. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

In caso di grave difformità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto, l'amministrazione procederà, previo contraddittorio con il contraente, alla risoluzione del contatto ed alla restituzione dei prodotti difformi consegnati.

La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno.

Art. 17 - Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'affidatario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta e nel capitolato (art. 1456 cc.)
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.)
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 20% del valore dell'appalto aggiudicato
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto
- mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente responsabile dell'esecuzione dichiara all'affidatario, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Amministrazione è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nella presente lettera commerciale, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante pec che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, in quanto compatibile.

Art.18 - Cauzione

L'affidatario del servizio, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del medesimo decreto.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del medesimo decreto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art.19 - Domicilio del contraente e foro competente

Per tutti gli effetti del contratto la Ditta cui viene affidato il servizio elegge domicilio nel Comune di Sinnai.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Art.20 - Pantouflage

Il divieto di *pantouflage* trova applicazione alle attività professionali sia svolte a titolo oneroso e che a titolo gratuito.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21 - Spese a carico del contraente

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a esso è a carico dell'affidatario del servizio.

Art. 22 - Coperture assicurative contro i rischi professionali

Il professionista deve essere dotato di copertura assicurativa, di cui all'art. 100, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 23 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente lettera commerciale verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente documento, ove non vengano definite in via transattiva, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Cagliari.

Art. 24 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Art. 25 - Clausole finali

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs n. 101/2018 e ss.mm.ii e regolamento UE 2016/679, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono a carico dell'affidatario.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola della presente lettera commerciale, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede Municipale del Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze, 09048 Sinnai (CA) ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

La presente lettera commerciale sarà registrata solo in caso d'uso, le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Il Responsabile Del Settore

Geom. Paolo Monni